



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (PRIMO GRADO) – V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 219209 R. Gen. 2003

Dispositivo N.

Il Giudice designato, Dott. A. BELLINI nella causa

TRA
KATAWEB NEWS srl

domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9
presso lo studio degli Avv. G. Favalli e P. Zucchinali che la
rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso

E

E.N.P.A.L.S.

domiciliato in Portici, viale Regina Margherita n. 206
presso lo studio dell' Avv.to R. Lini che lo rappresenta e difende in virtù
di mandato a margine

E

INPGI

Dom.to in Roma, via Nizza n. 35
Rapp.to e difeso dall'avv.to A. Cosimetti giusta procura a margine del
ricorso per decreto ingiuntivo

all'udienza del ha pronunciato la seguente **sentenza**.

DISPOSITIVO:

Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' INPGI che liquida in €
1.800.
Condanna l' ENPALS alla restituzione delle somme ricevute dall'opponente oltre interessi dalla
notifica del ricorso e compensa le spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, la KATAWEB NEWS srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3267/03 R.G. 253883 CR 23216 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma pari a € 12.107,39 per contributi assicurativi omessi e sanzioni civili riferiti alla giornalista per il periodo 5/2000 - 10/2001, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

* accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo, assolvendo la società da ogni domanda di cui al decreto opposto, dichiarando la inesistenza di qualsiasi obbligo della società al pagamento di quanto ex adverso richiesto;

* in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della società alla applicazione del comma 18 dell'art. 116 L. n. 388/2000 interpretandolo in modo da:

consentire la immediata irrogazione delle nuove sanzioni, con ogni conseguente effetto in ordine alla revoca, invalidità ed inefficacia del decreto opposto;

in via subordinata, nel senso di consentire alla società il conguaglio delle eventuali sanzioni sui contributi futuri, con ogni conseguente effetto in ordine alla revoca, invalidità ed inefficacia del decreto opposto;

* accertare e dichiarare la estinzione dell'eventuale credito INPGI, almeno parziale, per effetto del versamento operato nei confronti dell' ENPALS, se del caso condannando quest' ultimo a trasferire direttamente detta somma all' INPGI;

* in via di ulteriore subordinate, accertare e dichiarare il diritto della società verso l' ENPALS alla ripetizione dell'indebito e, per l'effetto, condannare l' Enpals alla restituzione della somma pagata nella misura di € 13.716,02; oltre accessori come per legge.

Con vittoria di spese.

Esponesse l'opponente, costituitasi nel 1999, di aver cessato ogni attività dal dicembre 2002 e di aver avuto come oggetto sociale la produzione e la distribuzione di editoriali da un lato e, multimediali, dall'altro; che, in alternativa, la opponente aveva provveduto a vendere a terzi detti contenuti; che le due attività, quella giornalistica, e quella multimediale, avevano operato con due distinti gruppi di collaboratori; che gli addetti al settore multimediale non avevano svolto alcun tipo di attività giornalistica ed al loro rapporto era stato applicato il ccnl dei dipendenti delle aziende private esercenti servizi radiotelevisivi; che la con precedente esperienza presso la RAI, era stata assunta dalla opponente come impiegata di V livello secondo il ccnl sopra menzionato ed era stata inserita nell'ambito di KW Video ed aveva qui svolto attività di programmatrice regista; che la non aveva mai svolto attività di cucina redazionale ed all'atto dell'assunzione risultava già titolare di posizione previdenziale presso l' ENPALS sin dal 1996; che quindi l'opponente aveva versato i contributi relativi alla posizione della presso l' ENPALS; che nel 2002, le attività di natura giornalistica avevano costituito oggetto della cessione del ramo di azienda in favore della Kataweb spa.

L'opponente contestava la pretesa dell' INPGI, di cui al decreto ingiuntivo opposto, pretesa fondata esclusivamente sulla iscrizione della al registro Praticanti a far data dall' 1.5.2000 a cura del Consiglio dell' Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise, senza nessun altro accertamento.

L'opponente ampiamente argomentava sul valore della delibera del Consiglio dell' Ordine, contestando in ogni caso la natura giornalistica dell' attività svolta dalla richiamando anche quanto stabilito dal CNLG in ordine al contenuto dell'attività giornalistica.

Contestava in ogni caso i conteggi elaborati dall' INPGI , invocando la corretta applicazione del vigente regime sanzionatorio in tema di omissioni contributive ex L. n. 388 del 23 dicembre 2000, applicabile anche nei confronti dell' INPGI e sugli accertamenti compiuti prima della sua entrata in vigore, come confermato dalla più recente giurisprudenza di merito.

In via subordinata, l'opponente invocava il principio di cui all'art. 1189, in forza del quale il pagamento in buona fede al creditore apparente libera il debitore.

Si costituiva in giudizio l' INPGI contestando quanto ex adverso eccepito e dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva, previo accertamento dell'attività giornalistica di praticantato a carattere subordinato resa dalla condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 12.107,39 per contributi assicurativi omessi e sanzioni civili.

Con vittoria di spese.

Esponesse l' INPGI che la giornalista aveva ottenuto dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise il riconoscimento d'ufficio dell'avvenuto svolgimento del praticantato presso la soc. KATAWEB a far data dal 1° maggio 2000 e con la medesima decorrenza era stata iscritta nel Registro dei Praticanti. Sulla base di tale riconoscimento, contestava la richiesta di parte opponente, relativa all'eventuale trasferimento dei contributi versati, stante anche la diversità delle aliquote applicate.

In ordine alle sanzioni civili applicate, l'Istituto evidenziava l'esistenza di una sfera di autonomia dell'ente privatizzato, sia in materia di contributi e prestazioni che di sanzioni, come confermato dal provvedimento del 16 aprile 2002 che ha approvato la delibera n. 86 del 7 giugno 2001 (in atti) con cui il Consiglio di Amministrazione dell' INPGI ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio attuato ai sensi della delibera n. 244 del 1997, adottando un regime meno rigoroso del precedente, sebbene non coincidente con quello introdotto dall'art. 116 L. n. 388 del 2000; contestava in ogni caso l'applicazione di tale legge all' INPGI.

Si costituiva in giudizio l' ENPALS, contestando l'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico, chiedeva la revoca del decreto opposto; in via subordinata, in caso di riconoscimento della pretesa dell' INPGI, chiedeva di dichiarare l' ENPALS tenuto alla restituzione degli importi percepiti dall'opponente che provvederà a corrispondere all' INPGI il dovuto, escludendo in ogni caso dall'obbligo della restituzione la contribuzione eventualmente già utilizzata dall' ENPALS ai fini pensionistici.

Con vittoria di spese.

Il giudice, sentite le parti ed espletata la prova testimoniale, alla odierna udienza, all'esito del deposito di note autorizzate, decideva come da separato dispositivo letto in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e per l'effetto deve essere respinta.

Osserva il giudice che all'esito della istruttoria svolta nel corso del giudizio, la pretesa dell' INPGI è risultata ampiamente provata.

Premesso, in ogni caso, che l'obbligo al versamento nei confronti dell'Istituto nasce dall'art. 38 L. n. 416/81, come modificato dall'art. 76 L. n. 388/2000 che ha esteso la gestione, già prevista per i giornalisti professionisti e praticanti, anche in favore dei pubblicisti di cui all'art. 1, L. n. 69/63, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nel caso in esame

all'esito della prova espletata, è risultata accertata la natura esclusiva e giornalistica del rapporto intercorso tra l'opponente e la

Infatti, premesso che non era contestato fra le parti il carattere subordinato del rapporto di lavoro, invero tutti i testi hanno confermato che la svolse attività giornalistica.

Infatti, il teste ha precisato che la si occupò di Vidconews e dei testi, poi delle notizie del portale, sia in scrittura che in desk ed ha aggiunto che la partecipava alle riunioni riservate ai redattori, effettuò interviste e coordinò il lavoro degli altri colleghi giornalisti. Il teste ha poi definito l'attività svolta al desk che comprendeva la lettura dei giornali e della posta elettronica, la scelta delle notizie o degli argomenti, la lavorazione delle stesse, la titolazione delle notizie e la messa in pagina.

Il teste ha precisato che la dopo aver confermato le allegazioni dell' INPGI in ordine alla attività della di elaborazione di articoli, ricerca notizie e monitoraggio delle agenzie di stampa, ha riferito che la era presente in ufficio sei giorni su sette e che autorizzò le ferie della stessa in quanto preposto alla predisposizione dei turni del personale presente in redazione.

E' apparsa contrastante, almeno in parte, con le altre testimonianze, solo quella del teste il quale, se pur ha dichiarato che la "soltanto del montaggio video dei servizi che noi mandavamo inn onda, non necessariamente realizzati dalla stessa, nonché delle traduzioni di alcuni testi dall'inglese all'italiano, montati sul video", ha comunque ammesso che la realizzava attività di video, definita analiticamente dal teste

Sulla base di tali oggettivi riscontri e tenuto conto del provvedimento del Consiglio dell' Ordine, va ritenuta senza alcun dubbio provata la natura esclusiva e giornalistica del rapporto su cui si fonda la pretesa dell' INPGI, essendo stato provato l'espletamento di quella attività contraddistinta dalla creatività, dalla funzione informativa e critica, comportante l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito, così come correttamente definita dall' INPGI nelle note autorizzate.

Tanto premesso, non può essere contestato il diritto dell' INPGI al versamento contributivo sul rapporto lavorativo in esame, atteso che tale diritto è previsto da specifiche disposizioni normative. Quanto all'applicazione dell'art. 116, comma 20, legge n. 388/2000, ritiene questo giudice di condividere l'assunto dell' INPGI in ordine alla mancata applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati, in quanto il tenore letterale della norma prevede l'applicazione ai soli enti previdenziali pubblici.

Ciò appare confermato dalla disciplina contenuta nella l. n.509/94 che ribadisce l'autonomia in materia di contributi e premi degli istituti previdenziali privatizzati, legittimati a disciplinare per proprio conto la materia contributiva e sanzionatoria.

In conclusione, l'opposizione deve essere respinta e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

La società opponente, in applicazione del principio della soccombenza, dovrà rifondere all' INPGI le spese di lite liquidate come in dispositivo.

Accertato che l'obbligo contributivo andava assolto nei confronti dell' INPGI, indebite risultano le somme versate all' ENPALS, per il periodo in esame.

L' ENPALS dovrà quindi restituire all'opponente la somma da questa versata, oltre interessi dalla data della notifica del ricorso, non risultando avanzate precedenti richieste.

Considerato il tenore della decisione ed il comportamento delle parti, appare equa la compensazione delle spese di lite.

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

Roma,



10021
S.E. 10021

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (PRIMO GRADO) – V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 219209 R. Gen. 2003

Dispositivo N. 15465

Il Giudice designato, Dott. A. BELLINI nella causa

TRA

KATAWEB NEWS srl

domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9
presso lo studio degli Avv. G. Favalli e P. Zucchinali che la
rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso

E

E.N.P.A.L.S.

domiciliato in Portici, viale Regina Margherita n. 206
presso lo studio dell' Avv.to R. Lini che lo rappresenta e difende in virtù
di mandato a margine

E

INPGI

Dom.to in Roma, via Nizza n. 35

Rapp.to e difeso dall'avv.to A. Cosimetti giusta procura a margine del
ricorso per decreto ingiuntivo

all'udienza del 19.5.06. ha pronunciato la seguente sentenza.

DISPOSITIVO:

Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' INPGI che liquida in € 1.800.

Condanna l' ENPALS alla restituzione delle somme ricevute dall'opponente oltre interessi dalla
notifica del ricorso e compensa le spese di lite.

IL GIUDICE

all'esito della prova espletata, è risultata accertata la natura esclusiva e giornalistica del rapporto intercorso tra l'opponente e la sig.ra Chiarelli.

Infatti, premesso che non era contestato fra le parti il carattere subordinato del rapporto di lavoro, invero tutti i testi hanno confermato che la Chiarelli svolse attività giornalistica.

Infatti, il teste Foschi ha precisato che la Chiarelli si occupò di Videonews e dei testi, poi delle notizie del portale, sia in scrittura che in desk ed ha aggiunto che la sig.ra Chiarelli partecipava alle riunioni riservate ai redattori, effettuò interviste e coordinò il lavoro degli altri colleghi giornalisti. Il teste ha poi definito l'attività svolta al desk che comprendeva la lettura dei giornali e della posta elettronica, la scelta delle notizie o degli argomenti, la lavorazione delle stesse, la titolazione delle notizie e la messa in pagina.

Il teste Righini ha precisato che la Chiarelli, dopo aver confermato le allegazioni dell' INPGI in ordine alla attività della Chiarelli di elaborazione di articoli, ricerca notizie e monitoraggio delle agenzie di stampa, ha riferito che la Chiarelli era presente in ufficio sei giorni su sette e che autorizzò le ferie della stessa in quanto preposto alla predisposizione dei turni del personale presente in redazione.

E' apparsa contrastante, almeno in parte, con le altre testimonianze, solo quella del teste Gia il quale, se pur ha dichiarato che la Chiarelli "soltanto del montaggio video dei servizi che noi mandavamo inn onda, non necessariamente realizzati dalla stessa, nonché delle traduzioni di alcuni testi dall'inglese all'italiano, montati sul video", ha comunque ammesso che la Chiarelli realizzava attività di video, definita analiticamente dal teste Righini.

Sulla base di tali oggettivi riscontri e tenuto conto del provvedimento del Consiglio dell' Ordine, va ritenuta senza alcun dubbio provata la natura esclusiva e giornalistica del rapporto su cui si fonda la pretesa dell' INPGI, essendo stato provato l'espletamento di quella attività contraddistinta dalla creatività, dalla funzione informativa e critica, comportante l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito, così come correttamente definita dall' INPGI nelle note autorizzate.

Tanto premesso, non può essere contestato il diritto dell' INPGI al versamento contributivo sul rapporto lavorativo in esame, atteso che tale diritto è previsto da specifiche disposizioni normative. Quanto all'applicazione dell'art. 116, comma 20, legge n. 388/2000, ritiene questo giudice di condividere l'assunto dell' INPGI in ordine alla mancata applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati, in quanto il tenore letterale della norma prevede l'applicazione ai soli enti previdenziali pubblici.

Ciò appare confermato dalla disciplina contenuta nella l. n.509/94 che ribadisce l'autonomia in materia di contributi e premi degli istituti previdenziali privatizzati, legittimati a disciplinare per proprio conto la materia contributiva e sanzionatoria.

In conclusione, l'opposizione deve essere respinta e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

La società opponente, in applicazione del principio della soccombenza, dovrà rifondere all' INPGI le spese di lite liquidate come in dispositivo.

Accertato che l'obbligo contributivo andava assolto nei confronti dell' INPGI, indebite risultano le somme versate all' ENPALS, per il periodo in esame.

L' ENPALS dovrà quindi restituire all'opponente la somma da questa versata, oltre interessi dalla data della notifica del ricorso, non risultando avanzate precedenti richieste.

Considerato il tenore della decisione ed il comportamento delle parti, appare equa la compensazione delle spese di lite.

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

Roma, 19.5.2006

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE B3
Antonella Tarantini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 19/5/2006

IL CANCELLIERE B3
Antonella Tarantini